



MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16
20121 Milano - Italy

t. +39 02 873 990 69 ra.

f. +39 02 873 990 81

www.mitsim.it

Codice fiscale e Partita IVA:
10697450962

REA : MI 2551063

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

<i>Referente del processo</i>	Responsabile Whistleblowing
<i>Approvata da</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Data</i>	29 aprile 2026
<i>Versione</i>	04/2026

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3. NORMATIVA INTERNA	6
4. DEFINIZIONI	6
5. OGGETTO DELLA PROCEDURA	8
6. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	9
7. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	10
8. RESPONSABILE DEI SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE E FUNZIONE DI RISERVA	11
9. SEGNALAZIONI INTERNE	12
9.1. Invio della segnalazione	12
9.2. Valutazione preliminare della segnalazione	14
9.3. Valutazione di merito della segnalazione (fase istruttoria)	<u>16</u> 15
10. TUTELA DEL SEGNALEANTE	<u>18</u> 17
10.1. Tutela dell'anonimato	<u>18</u> 17
10.2. Divieto di ritorsioni e discriminazione	18
10.3. Responsabilità del segnalante	19
11. TUTELA DEL SEGNALEATO	<u>20</u> 19
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	<u>21</u> 20
13. SEGNALAZIONI ESTERNE ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA	22
13.1. BANCA D'ITALIA E CONSOB	22
13.2. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	<u>24</u> 23
14. DIVULGAZIONE PUBBLICA DELLA SEGNALEAZIONE	24
15. FORMAZIONE DEL PERSONALE	25
ALLEGATO 1 - MODULO PER LA SEGNALEAZIONE INTERNA DELLE VIOLAZIONI	26
ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI PER LA SEGNALEAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÀ (D. LGS N. 24 DEL 10/03/2023)	27

1. PREMESSA

La presente Procedura illustra i principi e le misure adottate da **MIT SIM S.p.A.** (di seguito la “**Società**” o la “**SIM**”) in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, o *whistleblowing*, coerentemente con il quadro normativo vigente.

In via generale, attraverso il *whistleblowing*, i soggetti interessati¹, come di seguito meglio individuati, segnalano, a specifici individui o organismi, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

La finalità del *whistleblowing* è quella di consentire alle organizzazioni di affrontare tempestivamente il problema segnalato, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'organizzazione, proteggendo contestualmente le persone che segnalano le violazioni di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Pertanto, un'efficiente gestione dei sistemi di segnalazione delle violazioni contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti ma anche a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni.

La presente Procedura ha lo scopo di strutturare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività della Società ed è adottata nel rispetto del quadro normativo applicabile alla SIM, di seguito sinteticamente illustrato.

La disciplina del *whistleblowing* assume rilevanza, con riferimento alla SIM, in via generale in forza delle disposizioni recate in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per la disciplina in materia di antiriciclaggio nonché con riferimento al quadro normativo applicabile alla stessa in quanto intermediario vigilato, in particolare in ragione di quanto previsto dalla normativa sugli abusi di mercato.

I Modelli Organizzativi, ai sensi dell'art. 6, commi 2 bis, del D. Lgs. 231/2001, devono prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti “apicali” ed ai loro sottoposti, a tutela dell'integrità dell'ente, di segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni da essi svolte.

Con riferimento all'ambito antiriciclaggio, l'articolo 48 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che modifica, dando attuazione in ambito nazionale alla Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introduce l'obbligo di adozione del

¹Il cd. “Segnalante”, così come definito nel successivo Par. 4, e coloro che, comunque, rientrano nell’ambito soggettivo” di applicazione della Procedura, cfr. Par. 6.

sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che tale sistema garantisca la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni e la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti la segnalazione. Inoltre, deve essere previsto uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Con riferimento, invece, alle disposizioni che disciplinano l'attività svolta dagli intermediari, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono stati introdotti nel Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") l'articolo 4-*undecies* "*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*" e l'articolo 4-*duodecies* "*Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza*" che hanno esteso l'ambito di applicazione delle segnalazioni interne, da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.

In particolare, l'articolo 4-*undecies* del TUF prevede che gli intermediari adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluse quelle in tema di abusi di mercato, e ne individua gli elementi necessari in termini di garanzie e tutele dei soggetti segnalanti e segnalati.

L'articolo prevede inoltre che la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottino le necessarie disposizioni attuative. Al riguardo, si evidenzia che la Banca d'Italia ha emanato, in data 5 dicembre 2019, il "Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF" che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 e 9, prevede, con riferimento alle SIM, che "*L'organo con funzione di supervisione strategica approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni*", secondo quanto previsto al relativo Allegato 4.

L'articolo 4-*duodecies* del TUF prevede invece che la Banca d'Italia e la Consob ricevano, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-*undecies* del TUF, le segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie; sul punto si rimanda al Par. 13.1.

In particolare, le segnalazioni di presunte violazioni delle norme del TUF e del Regolamento (UE) n. 596/2014 sono effettuate alla Consob secondo le procedure e i canali adottate dalla stessa conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.

Anche la Banca d'Italia ha attivato due canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati dalla stessa e dedicati a dipendenti e collaboratori degli intermediari vigilati

(“Segnalazioni whistleblowing”) o soggetti terzi (“Segnalazioni aziendali”).

Infine, con il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, viene prevista la possibilità di effettuare, a determinate condizioni, segnalazioni esterne su canali gestiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché, in specifici e circostanziati casi, di divulgare pubblicamente la segnalazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Si riportano di seguito le principali fonti legislative, di rango nazionale ed europeo, che recano la disciplina in materia di *whistleblowing*:

- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto Regolamento;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 recante le norme di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (“GDPR”);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante le norme di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 478 del 26/11/2025.

Ai fini della presente Procedura possono altresì assumere rilevanza altre disposizioni normative comunque applicabili tra cui quelle in materia giuslavoristica, nonché, ove rilevanti, le disposizioni civili e penali eventualmente applicabili caso per caso.

3. NORMATIVA INTERNA

- Codice Etico di MIT SIM;
- Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01;
- Sistema procedurale della Società.

4. DEFINIZIONI

- **CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO:** canale di segnalazione della Società, a cui si accede tramite sito web della stessa (link <https://www.mitsim.it/procedura-whistleblowing/>) in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- **DIVULGAZIONE PUBBLICA:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **FACILITATORE:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **PERSONALE:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa rispetto al

rapporto di lavoro subordinato.

- **RESPONSABILE WHISTLEBLOWING:** soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione e destinatario delle segnalazioni interne. La Società ha individuato nell'Organismo di Vigilanza (anche "ODV") il soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione.
- **RITORSIONE:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, sono forme di ritorsione:
 1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 5. le note di merito negative o le referenze negative;
 6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 8. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 9. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 10. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 11. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- **SEGNALANTE:** soggetto che effettua una segnalazione o una divulgazione pubblica, appartenente ad una delle seguenti categorie:
 1. lavoratori dipendenti della Società e coloro che operano sulla base di rapporti che ne

determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

2. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società;
 3. lavoratori dipendenti di altre società del Gruppo e coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale di queste;
 4. lavoratori non dipendenti (es. liberi professionisti, consulenti, collaboratori continuativi; fornitori strategici; fornitori; clienti) che forniscono beni o servizi a favore della Società.
- **SEGNALATO**: soggetto cui si riferiscono le violazioni oggetto di segnalazione o di divulgazione pubblica.
 - **SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)**: comunicazione effettuata da un segnalante in merito ad una violazione (incluso il fondato sospetto della commissione della stessa) che può essere presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società, tramite canali esterni (ANAC) o divulgata pubblicamente.
 - **VIOLAZIONE**: comportamento, atto o omissione, che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato riconducibile a:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, comunque, condotte che violino normative nazionali;
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
 3. illeciti che rientrano nell'ambito del diritto dell'Unione, relativamente a specifici settori (a titolo esemplificativo: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell'ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 5. atti od omissioni riguardanti (art. 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza; aiuti di Stato; imposte sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea.

5. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura ha l'obiettivo di individuare soluzioni organizzative in materia di *whistleblowing* al fine di implementare il sistema interno di segnalazione delle violazioni – in conformità con quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate al paragrafo 2 e, nel rispetto del principio di proporzionalità, coerentemente con il profilo dimensionale e la complessità operativa della Società – e fornire indicazioni al potenziale segnalante sulla possibilità di utilizzare canali di segnalazione alternativi esterni.

A tal fine, la Procedura individua:

- l'ambito di applicazione soggettivo, ovverosia i soggetti che possono fare una segnalazione;
- l'ambito di applicazione oggettivo, ovverosia gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
- le modalità per la trasmissione delle segnalazioni;
- il ruolo dei soggetti preposti alla loro ricezione;
- il procedimento di valutazione delle segnalazioni;
- le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento;
- le forme di tutela dei soggetti segnalanti e segnalati;
- la formazione del personale della SIM.

Il sistema interno delle segnalazioni di cui alla presente Procedura è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La presente Procedura si applica a tutto il personale della SIM e a coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ai consulenti, ai soggetti che operino come fornitori di beni o servizi, ai professionisti, ai volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, agli azionisti e alle persone con poteri di rappresentanza, amministrazione o controllo ("**Segnalante**", Cfr. Par. 4 Definizioni).

Detta Procedura, in particolare la tutela delle persone segnalanti, si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione a cui è sottoposto il segnalante, si applicano anche:

- a) ai facilitatori (cfr. Par. 4 Definizioni);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La SIM aggiorna almeno annualmente, e in ogni caso quando si rende necessario, il perimetro dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni.

7. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Costituiscono segnalazioni, ai fini della presente Procedura, tutte le comunicazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di violazioni, potenziali o effettive, della disciplina applicabile alla SIM ovvero di fatti e circostanze che possano recare un danno alla stessa o a terzi o che ledono l'interesse pubblico (le “**Segnalazioni**”, cfr. Par 4 - Definizioni).

In particolare, possono essere segnalati, in via esemplificativa, fatti o azioni che potrebbero integrare reati, illeciti, irregolarità, che siano suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società, che siano suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, che siano posti in essere in violazione delle disposizioni interne potenzialmente sanzionabili dal punto di vista disciplinare (le “**Violazioni**”, cfr. Par. 4 - Definizioni).

8. RESPONSABILE DEI SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE E FUNZIONE DI RISERVA

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative applicabili, la SIM affida la gestione del canale di segnalazione interno a un Responsabile (il **“Responsabile”** dei sistemi interni di segnalazione) che ha il compito di assicurare il corretto funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni.

La SIM ha individuato nell’Organismo di Vigilanza il soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo e operativo, in ragione del principio di proporzionalità, la SIM ha ritenuto di attribuire al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione anche le attività di ricezione delle Segnalazioni nonché di esame e valutazione delle stesse.

A tal fine è stato conferito all’ODV specifico incarico da parte del Consiglio di Amministrazione ed esso svolgerà le attività previste dall’art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023.

L’Organismo individuato:

- possiede il requisito dell’autonomia, inteso come imparzialità e indipendenza;
- è adeguatamente formato in materia di privacy ed a tal fine è stato espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali da parte del titolare e
- dispone di adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Responsabile svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- c) fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per

effettuare le segnalazioni esterne (anche col supporto di uffici interni della Società). Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili pubblicamente tramite la sezione dedicata del sito web della Società.

Infine, il Responsabile redige una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, fornendo informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. La relazione è sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e successivamente messa a disposizione del Personale della SIM.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione riferisce direttamente e senza indugio all'AD e/o al Consiglio di Amministrazione nonché al Collegio Sindacale circa i riscontri emersi, ove rilevanti.

Nel caso in cui un soggetto diverso dal Destinatario riceva la segnalazione, tale soggetto si premura di trasmettere tale segnalazione al soggetto competente entro 7 giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante, se possibile.

Qualora il Responsabile si trovasse, in ragione di una specifica segnalazione, in una situazione di conflitto di interessi (ad esempio è esso stesso soggetto segnalato o segnalante) oppure che non gli garantisca la necessaria imparzialità ed indipendenza (ad esempio in ragione della natura del soggetto segnalante e/o segnalato) oppure si trovasse in una situazione d'assenza prolungata (superiore a sette giorni), il segnalante dovrà necessariamente effettuare la propria segnalazione utilizzando il canale esterno, ovvero la piattaforma telematica ANAC (cfr. Par. 13.2 Autorità Nazionale Anticorruzione).

Qualora una simile segnalazione pervenisse comunque al Responsabile, questi dovrà astenersi dalla sua gestione e segnalare entro 7 giorni al segnalante di inoltrarla attraverso la piattaforma telematica ANAC.

9. SEGNALAZIONI INTERNE

9.1. Invio della segnalazione

La Segnalazione deve riguardare condotte fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante (il **"Segnalante"**) sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte, come specificato nel paragrafo 5.

È possibile segnalare esclusivamente i fatti che siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

Le segnalazioni possono riguardare tutto il Personale della SIM, ivi inclusi dipendenti e dirigenti di ogni ordine e grado, membri degli organi societari nonché terzi collegati a tali soggetti quali consulenti terzi o fornitori.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire un'adeguata verifica e gestione della stessa; dovranno pertanto essere chiari:

- generalità del soggetto segnalante, con indicazione dell'inquadramento e della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti;
- luogo e data o arco temporale in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ove noto, ambito normativo di riferimento;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (il/i "Segnalato/i");
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione ovvero eventuali altri soggetti a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione utile a fornire riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti (da allegare) che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- dichiarazione del Segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla Segnalazione.

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

È possibile effettuare una Segnalazione **anonima**; tuttavia, una Segnalazione anonima ovvero una Segnalazione priva dei predetti elementi può essere ritenuta infondata dal Responsabile il quale, quando mancano elementi essenziali per la valutazione della stessa, può ritenere che non sussistano sufficienti elementi per procedere all'esame di merito della stessa.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:

- canale digitale di segnalazione – l'applicativo informativo raggiungibile dalla pagina dedicata del sito web della Società (www.mitsim.it) ed accessibile da qualsiasi pc, tablet o smartphone;

- posta, tramite raccomandata, all'indirizzo della Società, all'attenzione del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione ed in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata";
- forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, da fissare entro un termine ragionevole. In ogni caso, gli incontri dovranno avvenire presso lo Studio del Dott. Gian Gaetano Bellavia (ODV monocratico) in Via Andrea Palladio n. 26 a Milano e dovranno essere verbalizzati nonché sottoscritti dal segnalante, che ha il diritto di verificare e rettificare la trascrizione.

Si suggerisce di utilizzare il canale digitale di segnalazione, poiché:

- l'uso della posta, ancorché nella forma della lettera raccomandata o posta elettronica, non può garantire il medesimo livello di protezione dell'anonimato dei segnalanti e di efficienza nella gestione delle segnalazioni;
- in caso di segnalazione anonima, l'uso del Canale Digitale di Segnalazione è l'unica modalità che consente di chiedere chiarimenti al segnalante, mantenendo il suo anonimato.

Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata tramite raccomandata, il Segnalante è tenuto ad utilizzare il modello riportato in allegato alla presente Procedura ("**Allegato 1 - Modulo per la segnalazione delle violazioni**").

Qualora il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione sia il presunto responsabile della violazione, ovvero sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto segnalato, ovvero abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio oppure si trovi in una situazione di assenza prolungata (superiore a sette giorni), la Segnalazione dovrà essere effettuata tramite canale esterno, ovvero piattaforma ANAC (cfr. Par. 13.2 Autorità Nazionale Anticorruzione).

In ogni caso, dovrà essere garantita la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione.

Dovrà altresì essere garantita la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione (cfr. paragrafo 8).

Prima di effettuare la segnalazione si ricorda di prendere visione dell'Informativa privacy sul trattamento dei dati forniti per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità in allegato alla presente procedura (Allegato 2).

9.2. Valutazione preliminare della segnalazione

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione che riceve la segnalazione rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della stessa entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il Responsabile verifica preliminarmente le segnalazioni ricevute, al fine di verificarne la rilevanza e di avviarne, conseguentemente, la relativa fase istruttoria. Tale fase viene svolta anche attraverso successivi contatti con il Segnalante finalizzati all'ottenimento di ulteriori informazioni, ove necessario.

Ad esito di tale valutazione:

- i. nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Responsabile comunica l'esito di tale valutazione preliminare al Segnalante;
- ii. nel caso in cui la Segnalazione risulti manifestamente infondata o non possieda i requisiti formali per essere presa in considerazione, il Responsabile comunica l'esito di tale valutazione preliminare al Segnalante e dispone la sua archiviazione con adeguata motivazione.

Nel caso in cui la valutazione preliminare si sia conclusa con una valutazione di infondatezza della Segnalazione, il Segnalante non è soggetto ad alcuna azione disciplinare fatto salvo qualora abbia agito con dolo e/o colpa grave, ovvero la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al Segnalato. Resta ferma l'eventuale responsabilità nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Se in aggiunta all'infondatezza appaia possibile che il soggetto segnalante abbia effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave, il Responsabile delle segnalazioni dovrà darne pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, affinché possa valutare l'accaduto, avvalendosi anche di esperti in materia, ed assumere gli opportuni provvedimenti sanzionatori in capo all'autore dei fatti denunciati, sempre che sia nota la sua identità.

Tale fase di valutazione preliminare della Segnalazione si conclude entro 20 giorni dalla trasmissione della stessa.

La comunicazione al Segnalante circa l'esito della valutazione preliminare della Segnalazione è trasmessa con le medesime modalità adottate per la trasmissione della stessa e contiene una sintetica illustrazione delle ragioni che hanno condotto a ritenere fondata o meno la Segnalazione.

Qualora i fatti oggetto della Segnalazione assumano rilevanza ai fini della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la documentazione viene trasmessa al Responsabile Antiriciclaggio e, se considerata rilevante ai fini SOS, la fattispecie non segue più il

percorso di analisi della segnalazione Whistleblowing ma passa sotto la disciplina della normativa interna antiriciclaggio e antiterrorismo e sotto la gestione dello stesso Responsabile Antiriciclaggio.

9.3. Valutazione di merito della segnalazione (fase istruttoria)

In caso di fondatezza della Segnalazione, il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione procede con la verifica di merito della Segnalazione, svolgendo la fase istruttoria, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del Segnalante, del Segnalato e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nonché richiedendo, se necessario, il supporto delle necessarie Funzioni aziendali ovvero di periti e consulenti esterni.

Tale verifica deve essere una imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione mentre non è compito del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito sugli atti e/o sui provvedimenti adottati dalla società.

Ultimata la fase istruttoria relativa alla segnalazione pervenuta, quando la stessa risulti fondata e circostanziata, il Responsabile delle segnalazioni dovrà darne pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, indicando i fatti denunciati e gli esiti della fase istruttoria, affinché possa assumere gli opportuni provvedimenti anche sanzionatori in capo all'autore dei fatti denunciati, mantenendo assoluta riservatezza sull'identità del soggetto segnalante, se a sua conoscenza.

In ogni caso, il Segnalato ha il diritto di essere messo a conoscenza dell'avvio di un processo di valutazione circa le presunte violazioni dallo stesso compiute e di trasmettere in forma scritta le proprie memorie circa i fatti oggetto di Segnalazione, entro 14 giorni dalla comunicazione. Resta esclusa la possibilità di effettuare un confronto diretto tra Segnalante e Segnalato, fatta salva l'ipotesi in cui i fatti oggetto della segnalazione siano di estrema rilevanza, sia strettamente necessario il confronto e il Segnalante abbia dato il proprio consenso a rivelare la propria identità al Segnalato.

Tale attività istruttoria è effettuata nel rispetto della normativa interna in tema di protezione dei dati personali, delle norme e dei principi contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile e di tutte le norme vigenti.

La fase istruttoria della Segnalazione si conclude nel minor tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla ricezione della Segnalazione, salvo casi eccezionali e opportunamente motivati in cui l'esame e la valutazione della Segnalazione possa estendersi fino a 90 giorni. In tal caso, il Responsabile informa il Collegio Sindacale del processo in corso e delle ragioni per le quali lo stesso non può concludersi in un lasso di tempo inferiore.

A conclusione della valutazione, il Responsabile trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un apposito documento sugli esiti degli accertamenti svolti che illustri:

- gli elementi della Segnalazione;
- le verifiche svolte e gli eventuali soggetti terzi e funzioni aziendali coinvolti nel corso delle stesse;
- gli esiti della fase istruttoria circa la fondatezza della segnalazione, con specifica indicazione della fattispecie accertata/non accertata e delle relative motivazioni.

Resta in ogni caso fermo che quando nel corso della fase istruttoria della Segnalazione si riscontrino comportamenti illegittimi particolarmente importanti, in ragione della condotta segnalata e/o della figura professionale interessata, il Responsabile informa senza indugio il Collegio Sindacale e l'Amministratore Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la valutazione di merito si concluda con l'accertamento delle violazioni oggetto della Segnalazione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale valutano l'eventuale adozione dei provvedimenti, anche disciplinari, di rispettiva competenza. Il Consiglio di Amministrazione può adottare provvedimenti di natura organizzativa e gestionale volti a prevenire il futuro ripetersi della violazione.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di Segnalazione, può essere previsto un trattamento attenuato nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del Segnalante risulti di particolare gravità.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale segnalano alla Autorità di Vigilanza ovvero alle competenti autorità giudiziarie i fatti oggetto della Segnalazione qualora costituiscano gravi violazioni di disposizioni normative vigenti.

Nel caso in cui la fase istruttoria della Segnalazione si sia conclusa con il mancato accertamento delle violazioni oggetto della Segnalazione, il Segnalante non è soggetto ad alcuna azione disciplinare fatto salvo qualora abbia agito con dolo e/o colpa grave, ovvero la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al Segnalato. Resta ferma l'eventuale responsabilità nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

In ogni caso, ad esito della valutazione di merito della Segnalazione, il Segnalante e il Segnalato sono informati circa la conclusione del processo di valutazione, l'esito della stessa e le relative motivazioni.

10. TUTELA DEL SEGNALANTE

10.1. Tutela dell'anonimato

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni, la SIM garantisce la riservatezza e l'anonimato del Segnalante.

L'identità del Segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera g) del GDPR e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura.

A tal fine, nel corso dell'esame della Segnalazione di cui al paragrafo 7.2, l'identità del Segnalante non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo di esame della Segnalazione senza il suo espresso consenso. Pertanto, tutti i soggetti che ricevono la Segnalazione o sono coinvolti nella valutazione della sua fondatezza o, a tali fini, della gestione della Segnalazione, sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il Responsabile dà avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'obbligo di riservatezza non sussiste nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità per i reati di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, nonché in tutte le ipotesi in cui l'anonimato del Segnalante non sia opponibile per legge.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti che sono tenuti a garantire la stessa ai sensi della presente Procedura è considerata una violazione del GDPR ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

10.2. Divieto di ritorsioni e discriminazione

La SIM vigila affinché il Segnalante non sia sottoposto a condotte ritorsive (Cfr. Par. 4 Definizioni), discriminatorie o comunque sleali conseguenti, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

In Particolare, il Segnalante non può essere sanzionato, licenziato, né possono essere disposte misure equivalenti in relazione al tipo di rapporto di lavoro o collaborazione in essere, ovvero sottoposto ad alcuna forma di discriminazione (ad es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro o altre forme di ritorsione), diretta o indiretta, per motivi collegati, anche indirettamente, alla Segnalazione.

Il Segnalante, ove ritenga di aver subito una discriminazione, ne dà comunicazione al Responsabile che, accertatane la fondatezza, segnala la stessa agli organi aziendali competenti, affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

Resta ferma l'applicabilità delle tutele e delle garanzie previste dall'ordinamento contro le ipotesi di licenziamento ritorsivo o discriminatorio ovvero di altre condotte discriminatorie.

È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione verso i soggetti che collaborano alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione ai sensi del paragrafo 7.2, verso il facilitatore e i soggetti a cui si applicano le misure di protezione definiti al Par. 6.

Qualora il soggetto segnalante, fuori dall'ipotesi di dolo o colpa grave di cui si è detto, abbia subito ritorsioni, anche solo minacciate e/o tentate a seguito della segnalazione effettuata, potrà darne comunicazione esclusivamente ad ANAC, attraverso la piattaforma informatica (<https://whistleblowing.anticorruzione.it>) raggiungibile anche dal sito ANAC, fornendo i necessari elementi da cui poter desumere la ritorsione subita o il fumus sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo (cfr. Par. 13.2 Autorità Nazionale Anticorruzione).

Ad ANAC è affidato il compito di accertare se le ritorsioni comunicate siano conseguenti alla segnalazione effettuata e, in caso di comunicazione di ritorsioni effettivamente avvenute, di applicare la sanzione prevista dal legislatore. L'ANAC comunicherà tali informazioni all'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

10.3. Responsabilità del segnalante

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente Procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Resta tuttavia

impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi in cui la Segnalazione integri le predette fattispecie, secondo le relative previsioni della disciplina applicabile.

Possono inoltre assumere rilevanza, sia in sede disciplinare che eventualmente nelle altre sedi ove rilevanti, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente infondate, pretestuose e strumentali, ad esempio se effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti.

11. TUTELA DEL SEGNALATO

Nel corso dell'esame della Segnalazione di cui al precedente paragrafo 7.2, come già sopra precisato, l'identità del presunto responsabile non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo di esame della Segnalazione. Tutti i soggetti che ricevono la Segnalazione o sono coinvolti nella valutazione della sua fondatezza o, a tali fini, della gestione della Segnalazione, sono pertanto tenuti a tutelarne la riservatezza.

Ad esito dell'esame della Segnalazione, in caso di accertamento della violazione, la riservatezza del Segnalato viene meno qualora sia necessario effettuare una segnalazione alle Autorità di Vigilanza o all'autorità giudiziaria competente e in ogni caso in cui l'anonimato del Segnalato non sia opponibile per legge.

La SIM vigila inoltre affinché il Segnalato non sia sottoposto a condotte ritorsive (Cfr. Par. 4 Definizioni), discriminatorie o comunque sleali conseguenti, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione diverse dai provvedimenti disciplinari legittimamente adottati al ricorrerne dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Resta ferma la possibilità, per il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione ovvero il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, di valutare l'adozione di ulteriori provvedimenti interni all'organizzazione a tutela della riservatezza del Segnalato al fine di proteggere lo stesso da azioni discriminatorie o ritorsive.

Come già evidenziato, la violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti che sono tenuti a garantire la stessa ai sensi della presente Procedura è considerata una violazione del GDPR ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

In ogni caso, resta ferma l'applicabilità delle tutele e delle garanzie previste dall'ordinamento contro le ipotesi di licenziamento ritorsivo o discriminatorio ovvero di altre condotte discriminatorie.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Si precisa che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- il soggetto Segnalante, tramite la presente procedura, unitamente al "Modulo di segnalazione di condotte illecite" visiona l'informativa di cui all'art. 13 GDPR in cui sono specificate le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti riconosciuti al Segnalante dal Regolamento;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 GDPR) adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno dell'informativa privacy resa all'interessato;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del

D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante;

- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario;
- i dati personali vengono conservati limitatamente ai termini appropriati e proporzionati al fine di consentire l'esecuzione della Procedura di Whistleblowing.

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura del Responsabile garantire:

- i. la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di esame;
- ii. la conservazione, in appositi archivi, della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di esame.

I dati personali, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023 e del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati tempestivamente.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

13. SEGNALAZIONI ESTERNE ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

13.1.BANCA D'ITALIA E CONSOB

Ai sensi dell'art. 4-*duodecies* del TUF, il Personale della SIM può effettuare le segnalazioni anche direttamente alle Autorità di Vigilanza in conformità alle regole operative da loro definite (**"Segnalazioni Esterne"**).

A tal proposito, Banca d'Italia e Consob:

- i. ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, segnalazioni da parte del Personale che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;
- ii. possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, tenendo conto: (a) della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione e (b) della tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- iii. si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- iv. prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni.

Resta fermo che, poste le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera g), del GDPR e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

In particolare, con riferimento alla Consob, sul sito *internet* dell'Autorità² sono indicate le modalità operative per trasmettere direttamente alla Consob segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Sono garantite tutte le tutele degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, in conformità con le previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, tra cui l'illegittimità di eventuali provvedimenti di tipo disciplinare con finalità ritorsive o discriminatorie del soggetto segnalante.

Le segnalazioni alla Banca d'Italia sono invece trasmesse, dal Personale degli intermediari vigilati, attraverso l'apposito modulo e possono essere inviate tramite la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione" sul sito *internet* dell'Autorità³, ovvero via posta ordinaria,

² <http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>

³ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>

all'indirizzo della Banca d'Italia – Servizio CRE – divisione SRE – a Roma, Via Nazionale n. 91, con busta recante la dicitura “riservato”.

La Banca d'Italia si riserva – ove lo ritenga opportuno – di contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, in osservanza al segreto d'ufficio che copre tutti i dati e le informazioni o notizie acquisiti in ragione dell'attività di vigilanza. La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di assicurare quest'ultimo da possibili ritorsioni.

13.2.AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stata prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è, conforme a quanto previsto dalla norma;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

E' possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

L'ANAC offre le medesime garanzie di riservatezza previste per la segnalazione interna e applica l'impianto sanzionatorio di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 24 del 2023.

14. DIVULGAZIONE PUBBLICA DELLA SEGNALEZIONE

Il canale di divulgazione pubblica è attivabile laddove la segnalazione della violazione non sia già disciplinata in via obbligatoria dalle norme speciali e in ultima istanza, la persona segnalante beneficia della protezione prevista nell'utilizzo di tale canale al verificarsi di talune condizioni, quali:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alla quale non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Laddove dovesse verificarsi una delle suindicate circostanze, il Segnalante può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

15. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, la SIM assicura che il Personale sia informato in maniera chiara, precisa e completa sulle previsioni della presente Procedura e in particolare circa il procedimento di segnalazione interno e i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione.

Il Personale è avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (cfr. art. 15, comma 1, lettera g) GDPR), non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

Copia della presente Procedura è messa a disposizione del Personale, mediante l'*intranet* aziendale e sul sito web della Società. Una copia della stessa è trasmessa al nuovo Personale in sede di assunzione.

ALLEGATO 1 – MODULO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DELLE VIOLAZIONI

Nome e cognome del Segnalante (da non compilare se si intende effettuare la segnalazione anonima)	
Inquadramento e qualifica professionale	
Sede di lavoro	
Recapiti (n. telefono/e-mail)	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione	
Ambito normativo di riferimento (eventuale)	
Generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati	
Soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; soggetti a conoscenza dei fatti oggetto di Segnalazione (eventuale)	
Ulteriori informazioni che possono fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di Segnalazione (eventuale)	
Documenti allegati che possono confermare la fondatezza dei fatti (eventuale)	

Il sottoscritto _____ dichiara l'assenza di qualsiasi interesse privato collegato alla segnalazione.

oppure

Il sottoscritto _____ dichiara la sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione, di seguito descritto:

Luogo e data _____

Firma _____

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI PER LA SEGNALEZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÀ (D. LGS N. 24 DEL 10/03/2023)

Il Responsabile Whistleblowing raccomanda al segnalante, in particolare nel momento in cui le proprie segnalazioni contengano dati personali che siano soggetti al trattamento ai fini del Whistleblowing, di procedere all'invio delle medesime solo dopo avere letto attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali, di seguito riportata.

1) Titolarità del trattamento

La titolarità del trattamento è del Responsabile Whistleblowing con sede legale in Italia.

Il Responsabile Whistleblowing può essere contattato, mediante e-mail all'indirizzo: Whistleblowing@mitsim.it da qualsiasi interessato per ogni questione relativa ai propri dati personali od all'esercizio dei diritti che gli derivano dal GDPR (segnatamente, articoli da 15 a 22).

2) Tipologia di dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali trattati dalla titolarità in base alla procedura di whistleblowing saranno, ove conferiti, i dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione. Il trattamento dei dati avverrà con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3) Finalità del trattamento

I dati personali degli interessati saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) gestione della segnalazione effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

4) Base Giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita:

- per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

5) Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati del segnalante è obbligatorio nella “segnalazione nominativa”. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati nella “segnalazione nominativa” rende impossibile seguire l'iter della procedura.

Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo nella “segnalazione anonima”; tuttavia l'applicazione della procedura di segnalazione sarà possibile solo qualora le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

6) Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali

Destinatario dei dati personali è il Responsabile Whistleblowing che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) adottata dalla Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

In nessun caso i dati personali degli Interessati saranno oggetto di diffusione.

7) Conservazione dei dati raccolti

I dati personali, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023 e del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati tempestivamente.

8) Modalità di trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali di cui la Società viene a conoscenza ai fini della presente procedura dovranno essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati e pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono stati trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione o dal danno.

9) Trasferimento dei dati all'estero

I dati raccolti sono normalmente trattati in ambito UE/SEE, ma nel caso in cui fossero trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, tale procedimento avverrà esclusivamente nel rispetto delle condizioni e misure previste dalla legge sulla protezione dei dati e, in particolare, sulla base di una decisione di

adeguatezza o tramite la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea.

10) Diritti dell'interessato

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, quali:

- Diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- Diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano;
- Diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- Diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- Diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità previste dalla normativa vigente.
- Diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura consultabile sul sito del garante (www.garanteprivacy.it) per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.